31/05/2023

FONDAEREO

Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

STATUTO

Fondo Pensione Complementare Naviganti del Trasporto Aereo – Piloti e Assistenti di Volo

SOMMARIO

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Articolo 1- Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Articolo 2 - Forma giuridica

Articolo 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Articolo 4 - Regime del Fondo

Articolo 5 – Destinatari e tipologie di adesione

Articolo 6 - Scelte di investimento

Articolo 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Articolo 8 – Contribuzione

Articolo 9 - Determinazione della posizione individuale

Articolo 10 - Prestazioni pensionistiche

Articolo 11 - Erogazione della rendita

Articolo 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Articolo 13 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Articolo 14 - Organi del Fondo

Articolo 15 – Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

Articolo 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Articolo 17 – Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

Articolo 19 – Consiglio di Amministrazione e decadenza degli Amministratori

Articolo 20 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

Articolo 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Articolo 22 – Presidente

Articolo 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Articolo 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Articolo 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Direttore generale

Art. 27 - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 28 - Incarichi di gestione

Articolo 29 - Depositario

Art. 30 - Conflitti di interesse

Articolo 31 - Gestione amministrativa

Articolo 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Articolo 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Articolo 34 - Modalità di adesione

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Articolo 36 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Articolo 37 - Modifica dello Statuto

Articolo 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Articolo 39 – Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Articolo 1- Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione Complementare Naviganti del Trasporto Aereo – Piloti e Assistenti di Volo", in forma abbreviata "FONDAEREO" di seguito denominato "Fondo" in attuazione delle delibere di fusione delle Assemblee di Fondav e Previvolo rispettivamente del 31/05/2012 e del 31/05/2012. Le organizzazioni sindacali e associazioni professionali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, ANPAC, ANPAV e le aziende Gruppo Alitalia – CAI, Gruppo Meridiana Fly/Air Italy, EasyJet, Air Dolomiti, nonché le organizzazioni datoriali ASSAEREO, A.E.I. e AISE costituiscono le "fonti istitutive" di FONDAEREO. Il Fondo ha personalità giuridica, riconosciuta secondo il procedimento previsto dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.38.
3. Il Fondo ha sede legale in Roma.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondaereo@pec.it

Articolo 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 167

Articolo 3 - Scopo

2. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Articolo 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Articolo 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Possono aderire a FONDAEREO i lavoratori appartenenti alle categorie dei piloti e degli assistenti di volo, di cui all'art. 1 della legge 480/88. L'adesione dei suddetti lavoratori è condizionata all'associazione a FONDAEREO delle aziende di appartenenza. L'adesione delle aziende deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Per potersi associare le aziende dovranno presentare espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione del Fondo, sottoscrivere, con almeno una delle fonti istitutive del Fondo, un accordo riguardante il proprio personale e dovranno accettare integralmente le norme statutarie del Fondo, fatte salve le eventuali specifiche prerogative (tempi di adesione, contribuzione, ecc.). Possono altresì aderire i soggetti fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 TUIR, dei lavoratori iscritti al Fondo e dei beneficiari.
2. L' adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicita o tacita.
3. I percettori delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo sono definiti "beneficiari e sono associati al Fondo

Articolo 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta.

2. E' previsto un comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.

3. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Articolo 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

    a. spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e a carico del datore di lavoro.

    b. spese relative alla fase di accumulo:

        b.1) direttamente a carico dell'aderente: quota associativa annuale stabilita in cifra fissa, differenziata secondo il rapporto 1,8:1 rispettivamente per gli iscritti appartenenti alla categoria dei piloti e degli assistenti di volo, sulla base di un bilancio preventivo redatto dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio da portare a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati, chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

        b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del comparto.

    c. Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

        c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;

        c.2) in caso di anticipazione.

    d. spese relative alla fase di erogazione della rendita

    e. spese in cifra fissa a carico dell'aderente una tantum all'avvio della prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa..

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Articolo 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: il versamento di contributi a carico del lavoratore; del datore di lavoro e attraverso il TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro

stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese, comprese le spese di lite, dovute al mancato adempimento contributivo

Articolo 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), b1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote o frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Articolo 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo

superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

Articolo 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa

Articolo 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
    a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
    b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.;

d. riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto, fino all'intera posizione individuale maturata~~;~~ il riscatto parziale per questa fattispecie può essere esercitato per non più di due volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

e. mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di quattro mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo

Articolo 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
    a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per la pensione a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di quattro mesi decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Articolo 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e il Collegio dei Sindaci.

Articolo 15 – Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti**,** di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori - di cui 15 appartenenti alla categoria dei piloti e 15 appartenenti alla categoria degli assistenti di volo – e 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento Elettorale, che costituisce parte integrante del presente Statuto, e nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. La perdita della qualifica di aderente costituisce causa di decadenza dall'incarico di Delegato nell'Assemblea.
2. I Delegati restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili**.**
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Articolo 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
    - approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
    - nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina l'eventuale emolumento di tutti i membri, del Presidente e del Vicepresidente;
    - nomina i componenti del Collegio dei Sindaci determinandone l'eventuale emolumento;
    - nomina e revoca, su proposta del Collegio dei Sindaci, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed esercita nei confronti di quest'ultimo l'azione di responsabilità.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
    - approva le modifiche dello Statuto;
    - approva le modifiche del Regolamento elettorale;
    - autorizza le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
    - delibera in merito alla esclusione degli aderenti.
    - approva la fusione con altri Fondi negoziali
    - approva lo scioglimento del Fondo.

Articolo 17 – Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente del Collegio dei Sindaci, in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare mediante raccomandata, ovvero telegramma, posta elettronica semplice o certificata (pec), ai membri dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, almeno quindici giorni prima della riunione. E' ammessa la convocazione di urgenza da inviare almeno sette giorni prima della riunione. Nell'avviso può essere prevista anche una seconda convocazione, le cui maggioranze saranno

le medesime della prima convocazione. Le adunanze possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 5 componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei Delegati
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe. I membri del Collegio dei Sindaci partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano all'Assemblea senza diritto al voto, salvo che siano membri della stessa; in questo caso si astengono nelle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e l'azione di responsabilità nei loro confronti.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è redatto da un segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i Delegati ed è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 16 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Almeno 6 (sei) componenti il Consiglio, dei quali 3 (tre) in rappresentanza dei lavoratori associati e 3 (tre) in rappresentanza delle aziende associate, devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) o b) DM 08/2020.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti autonomamente dalle due componenti dell'Assemblea sulla base di liste separate contenenti 10 candidati scelti anche tra i non aderenti. Qualora le liste presentate nell'ambito di una componente siano più di una, sono eletti membri del Consiglio i primi 7 candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; l'ottavo membro sarà identificato nel primo candidato della lista che ha ottenuto il numero di consensi immediatamente inferiore ma comunque pari ad almeno il 20% dei consensi. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum del 20% sono eletti membri del Consiglio i primi 8 candidati della lista maggioritaria. In caso di presentazione di una sola lista sono eletti membri del Consiglio i primi 8 candidati della stessa. In caso di presentazione di due liste che ottengono il medesimo numero di preferenze risultano eletti i primi 4 candidati delle due liste.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito

Articolo 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano i primi non eletti della componente.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 20 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In via indicativa e non esaustiva il Consiglio:
    - istituisce le dipendenze del Fondo;
    - assume il personale fissandone qualifiche e competenze;
    - predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del fondo;
    - conferisce incarichi a professionisti e collaboratori del fondo;
    - cura la tenuta delle scritture contabili, in conformità a quanto prescritto dall'Autorità di Vigilanza e l'esecuzione degli adempimenti amministrativi, civilistici e tributari, verificando l'operato dei soggetti a cui gli stessi sono stati affidati;
    - attua principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, in particolare con riferimento all'andamento amministrativo e finanziario della gestione del fondo, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza;
    - decide in merito a tutto quanto attiene ai rapporti tra fondo ed aderenti, ivi comprese le misure da adottare in caso di inadempimenti di questi
    - sottopone alle autorità competenti tutti gli atti per i quali siano necessarie autorizzazioni, comunica gli atti e la documentazione richiesta e adempie, senza ritardo alcuno, all'obbligo di comunicare all'Autorità di Vigilanza l'insorgere di vicende in grado di incidere negativamente sull'equilibrio e sulla corretta amministrazione e gestione del fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio. In tale caso, convoca l'Assemblea e sottopone quanto comunicato all'Autorità di Vigilanza.
    - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
    - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
    - definisce la politica di remunerazione;
    - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
    - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
    - definisce i piani d'emergenza;
    - effettua la valutazione interna del rischio;
    - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
    - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
    - definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
    - definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
    - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale.
- Provvede all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP

Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il Consiglio:

a) nomina il Presidente ed il Vicepresidente;

b) decide, sulla base degli indirizzi generali di gestione e delle linee di investimento, in merito alla scelta degli investimenti finanziari ed alla ripartizione del rischio, indirizzando l'operato dei gestori finanziari del Fondo;

c) approva le convenzioni con il gestore amministrativo, i gestori finanziari e con la Banca Depositaria, nonché le modifiche alle stesse;

d) sottopone all'Assemblea dei Delegati le modifiche dello Statuto che ritiene necessario adottare, ed ha l'obbligo di adeguare la normativa statutaria del fondo per i casi e secondo le modalità previste all'art. 37.

e) propone all'Assemblea dei Delegati, nei casi previsti, la liquidazione del fondo;

f) autorizza le richieste di adesione di cui all'articolo 5, del presente Statuto.

Per la validità delle delibere relative ai punti c) e d) è necessaria la presenza di due membri in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b) del DM 108/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui almeno uno in rappresentanza degli aderenti ed uno in rappresentanza delle Aziende associate.

Il Consiglio, secondo quanto stabilito all'articolo 22, nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente e può delegare ad uno o più dei suoi membri compiti e funzioni specifiche, nonché nominare procuratori su determinati atti o categorie di atti.

Articolo 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Sindaci, contenente il luogo, il giorno, l'ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero telegramma, posta elettronica semplice o certificata (pec), almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza la convocazione deve essere inviata due giorni prima della data fissata per la riunione. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente presso la sede del FONDO, presso gli uffici o le dipendenze, ovvero presso altro luogo sul territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Presidente, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 25 comma 2, dal Presidente del Collegio dei Sindaci. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l'anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, che è conservato tra gli atti del fondo.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Articolo 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Vice Presidente è scelto tra i membri che non hanno espresso il Presidente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
    - sovrintende al funzionamento del Consiglio;
    - convoca e presiede le riunioni;
    - provvede all'esecuzione delle delibere;
    - cura i rapporti con l'Autorità di Vigilanza salvo specifiche deleghe del Consiglio ad altri membri;
    - convoca l'Assemblea dei Delegati e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga affidato dal Consiglio;
    - trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva con allegata una nota descrivente l'innovazione stessa.
4. In caso di impedimento del Presidente, per qualunque causa, anche temporanea, il Vice Presidente esercita i suoi poteri e le sue funzioni.
5. In caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Presidente o Vicepresidente, nell'ambito della componente di appartenenza, per il periodo mancante alla scadenza della carica.

Articolo 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: vengono presentate, separatamente nell'ambito delle due componenti, le liste contenenti tre candidati. Qualora le liste presentate nell'ambito di una componente siano più d'una risultano eletti il primo dei candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e il primo dei candidati della lista che ha ottenuto un numero di consensi immediatamente inferiore alla lista di maggioranza; il terzo membro, con qualifica di supplente, sarà identificato nel secondo candidato della lista di maggioranza. In caso di presentazione di una sola lista sono eletti membri del Collegio i primi 3 candidati della stessa. Non possono essere nominati membri del Collegio dei Sindaci i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati ed i dipendenti del FONDO o di altri fondi di previdenza obbligatoria o complementare.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, tra i membri nominati in rappresentanza dei soggetti che non esprimono in quel momento il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente sovrintende all'attività dell'organo, cura i rapporti con gli altri organi e l'Autorità di vigilanza e presiede le riunioni del Collegio.

Articolo 24 – Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere].
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Al Collegio dei Sindaci, in via indicativa e non esaustiva, sono attribuiti inoltre i compiti e le funzioni di seguito indicati:
    a. assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati;
    b. convoca l'Assemblea dei Delegati, in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su domanda dei componenti dell'Assemblea stessa ai sensi dell'art. 17 comma 3 del presente Statuto;
    c. convoca il Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia del Presidente o del Vicepresidente;
    d. convoca il Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia dello stesso, l'Assemblea, in caso di accertamento di gravi irregolarità che possono incidere sull'equilibrio economico e finanziario del FONDO, dandone preventiva comunicazione all'Autorità di vigilanza;
6. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
7. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Articolo 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno 1 volta ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono fatte mediante comunicazione ai membri, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione, da inviarsi per lettera raccomandata, ovvero mediante telegramma, posta elettronica semplice o certificata (pec), almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza l'invio dovrà avvenire almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. Non sono ammesse deleghe.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione**,** sottoscritto dal Presidente, che è conservato a cura del Collegio tra gli atti del Fondo. Le riunioni del Collegio del Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; ed in caso di parità prevale il voto del Presidente
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare

l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione , e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Articolo 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente

Articolo 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
    a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
    b. la tenuta della contabilità;
    c. la raccolta e gestione delle adesioni;
    d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
    e. la gestione delle prestazioni;
    f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
    g. la predisposizione della modulistica e della nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
    h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Articolo 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Articolo 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione , la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Articolo 34 - Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. L'adesione decorre a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa..
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Articolo 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP

Articolo 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 39 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.